



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 389 CSAT 30 del 04 aprile 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 04 aprile 2019 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento 134/A

A.S.D. Sporting Eubea (RG) avverso declaratoria di ripetizione della gara ed avverso squalifica per due gare a carico dei calciatori Missale Gianluca e Italiano Francesco Luca, nonché avverso ammenda di € 100,00.

Campionato Promozione, girone D, gara Real Siracusa Belvedere/Sporting Eubea del 31/03/2019.

C.U. 383 del 02/04/2019.

Con rituale e tempestivo gravame, notificato anche alla A.S.D. Real Siracusa Belvedere, la A.S.D. Sporting Eubea impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che:

- a) ha errato il GST nel disporre la ripetizione della gara non avendo tenuto in alcun conto la circostanza che la gara "de quo" si sarebbe dovuta disputare a porte chiuse in quanto l'impianto sportivo utilizzato dalla consorella è privo del nulla-osta rilasciato dalla Commissione Pubblici Spettacoli;
- b) sempre sotto questo profilo la reclamante evidenzia che il GST ha ulteriormente errato nel disporre la ripetizione della gara perché il Real Siracusa Belvedere, quale società ospitante, aveva l'obbligo di predisporre un adeguato servizio d'ordine tale da impedire il verificarsi di incidenti;
- c) sempre secondo l'assunto della reclamante il GST sarebbe incorso in un evidente errore di diritto non avendo tenuto conto del comma 3 dell'articolo 4 del C.G.S. in relazione all'articolo 17 comma 1 del C.G.S.;
- d) per quanto riguarda infine la squalifica a carico dei calciatori in epigrafe specificati, la reclamante sostiene che il DDG sia incorso in un evidente scambio di persone peraltro documentato da alcune immagini video di cui ne indica il link.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva la inammissibilità della produzione del video di cui al citato link in quanto, seppure tendente a dimostrare un presunto scambio di persona, lo stesso non offre quella piena garanzia tecnico-documentale richiesta in maniera specifica dal comma 1.2 dell'articolo 35 del C.G.S., e ciò senza sottacere che la parte del gravame relativo alla squalifica dei calciatori e dell'ammenda è inammissibile ai sensi del comma 3 lett. a) e d) dell'articolo 45 del C.G.S. Solo per pura completezza della decisione si evidenzia che il DDG ha ben individuato i calciatori n.11 Missale Agatino Gianluca e n.5 Italiano Francesco Luca descrivendo in referto (che ai sensi dell'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara) quanto da loro rispettivamente commesso.

Per quanto attiene la sospensione della gara, dal referto del DDG, che come detto gode di fede privilegiata, si rileva che questa è avvenuta al 23' del primo tempo perché *"...sono venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per il proseguimento della gara che avrebbe messo a rischio la incolumità della terna: dopo avere fischiato un fallo, quindi a gioco fermo, Missale Agatino Gianluca, n.11 della società Sporting Eubea, colpiva con un*

forte schiaffo Ruiz Pierpaolo, n.10 della società Real Siracusa, che reagiva in egual modo, pertanto adottavo il provvedimento di espulsione ed estraevo il cartellino rosso per entrambi i calciatori. Successivamente mi accorgevo che Bozzanga Daniele, n.8 della società Sporting Eubea, si scagliava contro i tifosi avversari scavalcando la recinzione e colpendo con calci e pugni questi ultimi scatenando una rissa tra tifosi nelle tribune dove erano presenti molte donne e bambini fortemente scossi dalla situazione viste le loro reazioni all'evento. Altri calciatori di entrambe le società si conducevano al di fuori del terreno di gioco in punti dietro le tribune, dove mi era impossibile riconoscerli, che venivano a contatto con i tifosi, ma contemporaneamente Italiano Francesco Luca, n.5 della Sporting Eubea, spintonava in maniera spropositata gli addetti alla sicurezza così da rendere la situazione pericolosa per chiunque fosse stato presente sul terreno di gioco che in tribuna, in particolare per la terna arbitrale. A questo punto era impossibile estrarre i cartellini per adottare i provvedimenti riportati nel referto poiché avrei messo in serio pericolo l'incolumità della terna e sospendevo la gara."

Ciò posto, è da respingersi la eccezione preliminare avanzata dalla reclamante secondo cui la gara doveva essere disputata "a porte chiuse" in ragione della mancanza dell'invocato provvedimento amministrativo. Infatti, fatti i dovuti approfondimenti e visti gli acquisiti documenti da parte del GST, si rileva che il gestore del campo comunale Enzo di Bari (e non Giorgio di Bari come indicato in ricorso) nel concedere l'utilizzo dell'impianto sportivo alla A.S.D. Real Siracusa Belvedere per la S.S. 2018/19 attesta, sotto la propria responsabilità, che l'impianto è dotato di tutti i certificati rilasciati dalle competenti Autorità e che il predetto impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza ed agibilità, sia per quanto attiene il campo di gioco sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo.

Lo stesso risulta idoneo alla disputa delle gare giusta autorizzazione rilasciata dalla LND-Roma (C.I.S.E.A.).

Si evidenzia che nessuno dei provvedimenti richiamati dalla ricorrente impone la disputa delle gare a porte chiuse e meno che mai risulta pubblicato alcun provvedimento che disponeva la disputa delle gare a porte chiuse.

Risulta altresì infondato anche il punto del gravame dove si sostiene che non vi erano tifosi al seguito della reclamante perché smentito dal referto del DDG (che ai sensi del comma 2.1 dell'articolo 35 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine al comportamento del pubblico) il quale riferisce di una rissa tra tifosi avversari.

Si evidenzia che la società ospitante, secondo quanto indicato in referto, aveva predisposto un servizio d'ordine sostitutivo ai sensi dell'articolo 62 delle N.O.I.F.

Infine, dal referto di gara risulta che l'arbitro ha sospeso l'incontro al 23' del primo tempo per quanto sopra già descritto, ritenendo che potesse essere in pericolo l'incolumità sua e dei suoi assistenti. Tale decisione non appare fondata. Infatti, seppure l'articolo 64 delle N.O.I.F. prevede espressamente che l'arbitro possa astenersi dall'iniziare o dal fare proseguire una gara (comma 2), è anche vero che egli esercita tali poteri in base alle disposizioni federali relative alle "regole del gioco" e delle "decisioni ufficiali" (comma 1).

In base a tale ultima normativa è specificatamente previsto che l'arbitro, prima di adottare tali eccezionali decisioni (sospensione della gara), deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere, e solo ove queste non abbiano conseguito il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro potrà sospendere la gara.

E' quindi evidente che egli così facendo ha palesemente violato ben precise disposizioni sul punto non rinvenendosi, per come dallo stesso descritto, alcun pericolo per la sua persona ed i suoi assistenti. Quindi, nella fattispecie, deve trovare applicazione il comma 4 dell'articolo 17 del C.G.S., e non già il comma 1 come erroneamente richiamato dalla reclamante (entrambe le società rispondono per i fatti posti in essere dai propri sostenitori), il quale prevede che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che

per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Non può neppure trovarsi giustificazione alla decisione del DDG di sospendere la gara per il numero insufficiente di calciatori di una o entrambe le squadre a seguito del provvedimento di espulsione che sarebbe conseguito alla loro uscita dal campo per venire a contatto con i tifosi, come sembra evincersi dalla generica descrizione dei fatti operata nel referto.

Per quanto sopra esposto, sia con riferimento alla errata valutazione di grave pericolo operata dal DDG, sia con riferimento al minimo numero di calciatori in campo, anche sotto questo profilo il gravame deve essere respinto dovendosi confermare l'impugnato provvedimento che ha disposto la ripetizione della gara ai sensi del comma 4 lett. c) dell'articolo 17 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame perché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Per l'effetto, dispone addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI